



Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SEGRETARIATO GENERALE

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 9-QUINQUIES D. L. 52/2021

1. PREMESSA. INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Nell'ambito delle azioni volte a prevenire la diffusione del virus Covid-19 e a favorire la piena ripresa delle attività produttive, mediante il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, il Legislatore ha esteso l'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) al settore del lavoro pubblico e privato imponendo alle pubbliche amministrazioni di adottare un sistema di controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni legislative.

Con l'art. 1 del predetto Decreto Legge è stato inserito nel corpo del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 9-quinquies, a mente del quale ***“dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [...], ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2”***.

Si ricorda al riguardo che, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del sopra citato D. L. 22 aprile 2021, n. 52, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore);
- d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
- e) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità della certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- f) avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, con validità della certificazione dalla medesima somministrazione.

Con il presente atto viene precisata la portata applicativa delle nuove disposizioni e vengono altresì definite *“le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche”*, in esecuzione del comma 5 del citato art. 9-quinquies del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, siccome introdotto dall'art. 1 del D. L. 21 settembre 2021, n. 127.

2. I SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a **possedere e ad esibire su richiesta** la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021:

- i dipendenti dell'Ente;
- il personale delle imprese appaltatrici e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente;
- i soggetti titolari di cariche elettive e i rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo.

Per espressa previsione di Legge rimangono **esclusi** dall'obbligo predetto unicamente i *“soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”*. **Tali soggetti devono necessariamente documentare il loro status esibendo idonea certificazione, priva dei dati sensibili, all'uopo predisposta e rilasciata in conformità alle circolari del Ministero della Salute n. 35309 e 35444 del 4 e 5 agosto 2021.**

Non sono invece obbligati a possedere la certificazione verde COVID-19 per accedere agli uffici dell'Ente i cittadini/utenti.

Rimangono ferme le disposizioni appositamente dettate per il personale educativo e scolastico e le disposizioni sull'obbligo vaccinale introdotte per il personale delle strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Resta fermo che al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 non potrà in alcun modo conseguire lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente con modalità agile (cd *“smart working”*).

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

3.1 I SOGGETTI PREPOSTI AI CONTROLLI

Considerato che l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 127/2021 ha affidato ai datori di lavoro pubblici l'obbligo di *“verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2”* e che il ruolo del datore di lavoro nella pubblica amministrazione, individuato come tale ex D.Lgs 81/08 e ss.mm., coincide sotto molteplici aspetti con la figura del responsabile di unità organizzativa – titolare di posizione organizzativa, **sono formalmente individuati quali soggetti preposti al controllo circa il possesso della certificazione verde COVID-19:**

- **ogni Responsabile di Settore, in qualità di datori di lavoro ex D.lgs 81/08 e ss.mm.** per le verifiche circa il possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti formalmente assegnati al settore di competenza, nonché da parte del personale delle imprese appaltatrici e dei soggetti che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, secondo le materie di competenza di ciascun responsabile;
- **il Segretario Comunale** per le verifiche circa il possesso della certificazione verde da parte dei responsabili di settore;
- **il Responsabile del Settore Affari Generali**, competente per il personale, per le verifiche circa il possesso della certificazione verde da parte del segretario comunale e dei soggetti titolari di cariche elettive.

Ciascuno dei soggetti preposti al controllo, come sopra individuato, può incaricare **con atto formale** (giusto modello che si unisce alla presente, allegato A); altro dipendente dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del D. L. 22 aprile 2021, n. 52

3.2 LE MODALITÀ DEI CONTROLLI

I controlli circa il possesso della certificazione verde COVID-19 devono essere effettuati possibilmente al momento dell'ingresso nella sede comunale, tramite l'applicazione **VerificaC19**, individuata dall'art. 13 del

D.P.C.M. 17 giugno 2021 (recante Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52) quale applicazione ufficiale per la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. I controlli saranno effettuati tramite sistemi automatizzati posti all'ingresso del Palazzo Municipale.

Al fine di garantire al massimo grado possibile il mantenimento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, devono essere sottoposti ai controlli **tutti i dipendenti comunali e tutti gli altri soggetti esterni che entrano nella sede comunale per svolgere la propria prestazione lavorativa, di formazione o di volontariato.**

Non sono oggetto di verifica invece i cittadini/utenti che accedono agli uffici comunali.

In ogni momento della giornata lavorativa potranno essere effettuate verifiche, anche a campione, considerato che la certificazione verde potrebbe perdere la propria validità nel corso della giornata lavorativa. La scelta di tale modalità va rimessa alla discrezionalità di ogni Responsabile. Come indicazione di carattere generale si può ritenere che la verifica "a campione" possa essere adottata preferibilmente nei confronti del personale per il quale non sia stato strutturato un accesso presidiato tramite i controlli automatizzati (ad es. personale esterno, addetti alla manutenzione degli impianti sportivi, cimitero etc.)

Per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali, si ricorda che *“l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”* salvo che per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione. Non è consentito raccogliere informazioni sulla "origine" della certificazione verde (ovvero registrare se il dipendente è vaccinato, è guarito, ha il tampone, ecc.) e sarà invece necessario sottoporre a controllo giornaliero tutti i dipendenti, anche se vaccinati, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica VerificaC19, di talché non saranno ammesse altre modalità di verifica, né altri trattamenti di dati.

I soggetti incaricati dei controlli sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche.

Ai sensi del comma 6, del citato art. 9-quinquies, il personale **che comunica** di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o **che risultasse privo** della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro **è considerato assente ingiustificato** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata sopra indicati non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

In attuazione della citata previsione, i soggetti preposti ai controlli devono segnalare immediatamente al Responsabile del settore Affari Generali, competente per il personale, i dipendenti (con indicazione del nome, cognome e numero di matricola) che a seguito della verifica sono risultati sprovvisti del green pass e che per tale ragione sono stati respinti, di modo che il responsabile delle presenze provveda a registrare la giornata sotto la causale di "assenza ingiustificata". Ugual segnalazione al Responsabile del settore Affari Generali deve essere effettuata per il personale che ha rifiutato di esibire la certificazione verde o ha dichiarato di non possederla o è risultato sprovvisto di certificazione valida o è risultato in possesso di certificazione relativa ad altro titolare affinché possano essere adottati gli adempimenti conseguenti.

Nessuna comunicazione è necessaria in caso di esito positivo delle verifiche circa il possesso del green pass.

4. SANZIONI

Il personale sprovvisto della certificazione verde (sia perché abbia comunicato di esserne privo, sia perché ne sia risultato privo al controllo) **non può accedere alla sede comunale, viene considerato assente ingiustificato** e per i giorni di assenza **non ha diritto a ricevere il trattamento economico e previdenziale.**

La condizione di assenza ingiustificata e la conseguente sospensione del trattamento economico perdureranno fino al momento in cui il dipendente produrrà la prescritta documentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Per espressa previsione legislativa, **l'assenza ingiustificata, se determinata dall'assenza del green pass, non genera responsabilità disciplinare in capo al dipendente, ma comporta unicamente la sospensione di qualsiasi forma di trattamento economico, comunque denominato.**

Invece, **il personale sprovvisto della certificazione verde Covid-19 o della certificazione medica attestante l'esenzione dalla campagna vaccinale che sia entrato nella sede comunale nonostante il divieto di accesso** (ad esempio, perché non è stato controllato, oppure ha eluso i controlli) **è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro** (art. 9-quinquies, commi 7 e 8).

Identica sanzione pecuniaria è prevista anche:

- per i soggetti preposti ai controlli **che non svolgono le verifiche** sul rispetto dei predetti obblighi;
- **per i soggetti titolari di cariche elettive e i rappresentanti** degli organi di indirizzo politico amministrativo **che accedono alla sede comunale senza certificazione verde Covid-19;**

Per espressa previsione legislativa (art. 9-quinquies, comma 9), **l'applicazione delle sanzioni pecuniarie compete al Prefetto**, su formale segnalazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, come sopra individuati (par. 3.1).

L'entità delle sanzioni pecuniarie aumenta in caso di recidiva.

L'ingresso nella sede comunale di dipendenti privi del green pass dà altresì luogo a responsabilità disciplinare.

Infine, si evidenzia che la disciplina speciale in materia di obbligo della certificazione verde non può essere invocata dal personale per eludere gli obblighi disciplinari in materia di presenza in servizio: le nuove norme in materia di certificazione verde non hanno fatto venir meno l'infrazione disciplinare prevista dall'art. 59, comma 4, lettera c) del CCNL 21 maggio 2018 (assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, ove non ricorra la fattispecie di licenziamento disciplinare di cui all'art. 55-quater, comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 165 del 2001). Per tale motivo, **il personale privo della certificazione verde ha l'obbligo di recarsi presso la sede comunale e di farsi controllare o, quanto meno, di avvertire il proprio responsabile di riferimento (vedasi par. 3.1) dell'impossibilità di accedere agli ambienti di lavoro in ragione della mancanza del green pass.** In caso omissione rispetto a tali doverose cautele, il comportamento del dipendente conserverà rilievo disciplinare, con tutte le possibili conseguenze.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Il trattamento dei dati personali avverrà solo per le finalità connesse alle presenti disposizioni e a quelle di legge, nel rispetto dei principi in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il presente atto è suscettibile di integrazioni e modifiche in caso di emanazione delle linee guida ministeriali o di modifiche al D.L. 127/2021 che dovessero intervenire in sede di conversione.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e la trasmissione ai soggetti formalmente incaricati dei controlli come indicato al precedente par. 3.1.